

proposta di legge n. 327

a iniziativa del Consigliere Ricci

presentata in data 16 maggio 2013

—————

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 32
“DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE
DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI NELLA REGIONE MARCHE”

—————

Signori Consiglieri,
con la presente proposta di legge, che è formata da un solo articolo, si intendono adottare misure di contrasto della crisi nel settore delle imprese di imbottigliamento delle acque minerali in considerazione della grave congiuntura eco-

nomica in atto e al fine di valorizzare la risorsa mineraria e garantire la difesa dei livelli occupazionali, oltre al fine di sostenere le produzioni promuovendone la commercializzazione verso paesi membri dell'Unione europea e paesi terzi.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 32/1982)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“3. In aggiunta al diritto di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua minerale, ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali e a quella esportata nei paesi dell'Unione europea e nei paesi terzi, corrisponde alla Regione un diritto annuo commisurato alla quantità di acqua imbottigliata e pari, ogni mille litri, a euro 0,75 dal 1° gennaio 2013.”.